



OGGETTO: GARA A PROCEDURA APERTA AI SENSI DEGLI ARTT. 54, 58 e 60 DEL D.LGS. N. 50/2016 PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO, DI DURATA BIENNALE CON UNICO OPERATORE, NELL'AMBITO DEL QUALE SARANNO POI AFFIDATI CONTRATTI SPECIFICI DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO DA IMPIEGARE PER LE NECESSITÀ DI CARATTERE TEMPORANEO DELL'AIFA – CIG 723196999B

CHIARIMENTI AL GIORNO 19/01/2018 SUI DOCUMENTI DI GARA

Sono pervenute alla scrivente Amministrazione le seguenti richieste di chiarimenti sui documenti di gara alle quali si forniscono le risposte che seguono:

Domanda 1

Chiediamo cortesemente di avere maggiori specifiche circa le mansioni che dovranno svolgere le figure richieste al fine di poter predisporre un'offerta tecnica che sia realmente coerente con le vostre esigenze, soprattutto per quanto concerne la tipologia di corsi offerti.

Risposta 1

Nel rimandare all'art. 7 del Capitolato quanto alla descrizione delle mansioni, si precisa che, per quanto concerne la tipologia di corsi, in aggiunta a quelli indicati all'art. 8 del Capitolato potranno essere richiesti altresì corsi di lingua inglese e corsi di informatica, fermo restando che trattasi di un'elencazione a mero titolo esemplificativo e non esaustivo.

Domanda 2

Con riferimento all'art. 6 del Capitolato (ATTIVAZIONE DELLE SINGOLE RICHIESTE DI FORNITURA E REQUISITI DEL PERSONALE) e dell'art. 7 comma 7 dell'Accordo quadro nella parte in cui si precisa che "L'Aggiudicatario, a fronte di una richiesta di fornitura, dovrà mettere a disposizione il personale idoneo allo svolgimento della mansione richiesta ai sensi dell'art. 41 del D. lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni ed integrazioni", si segnala che, ai sensi dell'art. 22, comma 8 del CCNL per la categoria delle Agenzia di Somministrazione di lavoro la sorveglianza sanitaria, comprese le eventuali visite in fase pre-assuntiva, rientra tra gli obblighi dell'impresa utilizzatrice, per il tramite del proprio medico competente, che dovrà pertanto trasmettere il giudizio di idoneità sanitaria allo stesso ente utilizzatore. Si chiede, pertanto, di confermare che la sorveglianza sanitaria sarà in capo all'azienda utilizzatrice come peraltro previsto dall'art. 11 lettera d) dell'Accordo Quadro tra gli obblighi in capo ad AIFA (adottare tutte le misure di sicurezza e osservare nei confronti dei lavoratori somministrati gli obblighi di sorveglianza sanitaria, prevenzione, protezione e di informazione in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. n. 81/2008).

Risposta 2

Si conferma quanto indicato agli art. 6 del Capitolato, art. 7.7 e art. 11 lettera d) dell'Accordo Quadro, ossia che la visita medica di cui all'art. 41 del D. lgs. 9 aprile 2008, n. 81, è a carico dell'AIFA.

Domanda 3

Con riferimento all'art. 24 del Capitolato in considerazione della previsione di cui all'art. 35, comma 7 d. Lgs. 81/2015 ("L'utilizzatore risponde nei confronti dei terzi dei danni a essi arrecati dal lavoratore nello

svolgimento delle sue mansioni.”) nonché di cui all'art. 30 d. lgs. 81/2015 (Il contratto di somministrazione di lavoro è il contratto, a tempo indeterminato o determinato, con il quale un'agenzia di somministrazione autorizzata, ai sensi del decreto legislativo n. 276 del 2003, mette a disposizione di un utilizzatore uno o più lavoratori suoi dipendenti, i quali, per tutta la durata della missione, svolgono la propria attività nell'interesse e sotto la direzione e il controllo dell'utilizzatore.) si chiede conferma che la previsione di cui all'art. 24 richiamato si riferisca solo ed esclusivamente ai dipendenti diretti dell'azienda utilizzatrice e non anche ai lavoratori somministrati.

Risposta 3

Si precisa che le previsioni di cui all'art. 24 dello Schema di Accordo Quadro si rivolgono unicamente ai dipendenti diretti della Agenzia per il Lavoro impiegati nella gestione della commessa.

Domanda 4

Con riferimento all'art. 15 del Disciplinare, come da art. 34 c.3 D. Lgs. 81/15 segnaliamo che il lavoratore, per quanto concerne la materia igiene e sicurezza, è computato nell'organico dell'utilizzatore, pertanto riteniamo che le relative spese di formazione debbano essere versate dal predetto. Si chiede conferma.

Risposta 4

Si conferma quanto all'art. 15 del Disciplinare posto che l'art. 35 comma 4 del d.lgs. n. 81/2015 va letto nella sua interezza. Lo stesso, infatti, recita che *“Il somministratore informa i lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività produttive e li forma e addestra all'uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa per la quale essi vengono assunti, in conformità al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Il contratto di somministrazione può prevedere che tale obbligo sia adempiuto dall'utilizzatore. L'utilizzatore osserva nei confronti dei lavoratori somministrati gli obblighi di prevenzione e protezione cui è tenuto, per legge e contratto collettivo, nei confronti dei propri dipendenti.”* L'Accordo Quadro in merito prevede che la formazione sia eseguita dall'utilizzatore con spese a carico del somministratore.

Domanda 5

Con riferimento all'art. 6 del Capitolato Tecnico, VII cpv, per quanto concerne l'idoneità fisica all'impiego, questa rientra in una unitaria attribuzione di oneri, tutti a carico del medesimo medico competente dell'utilizzatore, riconducibili alla generale “sorveglianza sanitaria” di cui all'art. 41 D.Lgs. 81/08. Chiediamo conferma che come da Accordo Quadro art 7.7 la stessa è a carico dell'AIFA.

Risposta 5

Si veda la risposta n. 2.

Domanda 6

Con riferimento all'art. 3.3 e art. 18 dello Schema di Accordo Quadro, stante l'indiscussa facoltà di recesso chiediamo conferma che, in caso di esercizio, vengano comunque fatti salvi gli impegni assunti con i lavoratori somministrati, fino alla scadenza prevista dei singoli contratti di lavoro, nel rispetto del loro diritto alla retribuzione ex art 45 CCNL Agenzie per il lavoro e del corrispondente obbligo di rimborso da parte dell'utilizzatore ex art. 33 c. 2 D. Lgs. 81/15.

Risposta 6

In merito si precisa che, come indicato dall'art.1, comma 4, dello Schema di Accordo Quadro, per quanto non espressamente stabilito e convenuto nell'Accordo Quadro, si farà riferimento al D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., alle norme del codice civile e alle altre disposizioni di legge vigenti in materia tra le quali, nello specifico, il D.Lgs. n. 81 del 15 giugno 2015 in materia di “disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183”, per quanto applicabile.

Domanda 7

Con riferimento all'art. 10.8 dello Schema di Accordo Quadro si chiede conferma che la durata a cui si fa riferimento è quella inerente i contratti di somministrazione.

Risposta 7

Si precisa che la durata ivi citata è riferita ai contratti specifici di somministrazione che l'AIFA attiverà nel periodo di vigenza dell'Accordo Quadro che sarà sottoscritto con l'Aggiudicatario.

Domanda 8

Con riferimento all'art 17.10 e all'art. 19.2 dello Schema di Accordo Quadro, l'addebito dei maggiori costi appare clausola eccessivamente onerosa considerato che per l'inadempimento contrattuale è previsto ex lege l'escussione della cauzione. Si chiede di rettificare la portata o di porre dei limiti di valore/durata.

Risposta 8

Gli articoli 17 comma 10 e 19 comma 2 dello Schema di Accordo Quadro vanno letti alla luce dell'art. 103 comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ii. in virtù del quale *"Le stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori, servizi o forniture nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore"*.

Pertanto, ai sensi e nei casi di cui agli artt. 17 comma 10 e 19 comma 2, l'AIFA si riserva la facoltà di far eseguire da altri le prestazioni imputando al Fornitore contraente i relativi costi e potrà quindi procedere all'incameramento della cauzione definitiva per il relativo importo.

Domanda 9

Con riferimento all'art 19. g) dello Schema di Accordo Quadro si segnala un probabile refuso all'indicazione degli articoli.

Risposta 9

All'art. 19.g) dello Schema di Accordo Quadro, per un refuso, sono stati indicati gli artt. 14 e 15 anziché 21 e 23. L'art. 19 g) va, pertanto, letto come segue:

"g) in caso di violazione degli obblighi di segretezza e/o riservatezza ovvero degli obblighi connessi al Trattamento e protezione dei dati personali, secondo quanto previsto ai successivi artt. 21 e 23".

Domanda 10

Chiediamo di avere maggiori specifiche circa le mansioni che dovranno svolgere le figure richieste al fine di poter predisporre un'offerta tecnica che sia realmente coerente con le esigenze dell'Ente, soprattutto per quanto concerne la tipologia di corsi offerti.

Risposta 10

Si veda la risposta n. 1.

Domanda 11

Onde poterne correttamente tener conto in sede di formulazione dell'offerta economica, Vi chiediamo di voler specificare a quanto ammontano i costi di pubblicazione oltre che le spese contrattuali quale sia la forma di stipula attualmente prevista.

Risposta 11

Le spese per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del Bando di gara nonché quelle per la pubblicazione per estratto sui quotidiani sono pari a € 1.764,04, fermo restando l'importo che sarà sostenuto per la pubblicazione dell'avviso di cui all'art. 98 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

Gli oneri fiscali e le spese contrattuali a carico dell'Aggiudicatario di cui all'art. 26 dello Schema di Accordo Quadro, sono quantificate in € 245,00 così suddivise:

- € 200,00 Imposta di registro (cod. Tributo 9814), secondo quanto previsto dall'art. 26 comma 2 del D.L. n. 104 del 12/09/2013
- € 45,00 Imposta di bollo (cod. Tributo 9802), secondo quanto previsto dal D.M. n. 43 del 22/02/2007.

L'Accordo Quadro verrà sottoscritto dalle Parti dinanzi all'Ufficiale Rogante dell'AIFA.

Domanda 12

- c.d. clausola sociale.

L'art. 31 del CCNL per la Categoria Agenzie per il Lavoro prescrive l'applicazione della c.d. Clausola Sociale, ovvero che in caso di cessazione di appalti pubblici nei quali l'Ente appaltante proceda ad una nuova aggiudicazione ad Agenzia anche diversa dalla precedente, l'Agenzia aggiudicataria è tenuta a garantire il mantenimento in organico di tutti i lavoratori già utilizzati in precedenza, compatibilmente con i numeri richiesti dal bando e per tutta la durata dello stesso.

Sulla base di tale obbligo, si chiede cortesemente:

- a) conferma che attualmente siano impiegati presso AIFA un numero pari a 50 lavoratori, come da tabella di cui all'art.1 del Capitolato tecnico
- b) La tipologia contrattuale (contratto di somministrazione a tempo determinato o indeterminato) di tali lavoratori
- c) In caso di contratto di somministrazione a tempo indeterminato, la data di assunzione o trasformazione (da tempo determinato a tempo indeterminato)
- d) La durata media delle missioni attivate in somministrazione negli ultimi 36 mesi
- e) La conferma che tale personale sia già formato ed istruito ai sensi del d.lgs. n. 81/2008 oltre che idoneo alla mansione
- f) una stima, assolutamente non vincolante, dei lavoratori che si prevede saranno impiegati nei prossimi 24 mesi
- g) L'attuale fornitore.

Risposta 12

Si precisa quanto segue:

- a) il personale attualmente impiegato presso AIFA è pari a n. 50 unità, come da tabella di cui all'art.1 del Capitolato tecnico
- b) non ci sono delle risorse assunte a tempo indeterminato dall'attuale fornitore, come indicato all'art. 1 del Capitolato Tecnico
- c) non applicabile
- d) la durata media delle missioni attivate in somministrazione negli ultimi 36 mesi è pari a n. 3,5 gg.
- e) si conferma che tutto il personale attualmente somministrato è idoneo alla mansione a seguito di visita medica ex art. 41 del d.lgs.81 del 2008 e smi. Lo stesso risulta ad oggi formato in materia di sicurezza ai sensi del succitato decreto, ad eccezione di n.4 unità di personale la cui formazione è in programma nelle prossime sessioni utili
- f) nei prossimi 24 mesi si prevede, con stima assolutamente non vincolante, che saranno impegnati n. 50 lavoratori per l'anno 2018, numero che si andrà successivamente a ridurre a n. 25 lavoratori per l'anno 2019 e per l'anno 2020
- g) l'attuale fornitore è ORIENTA SpA.

Domanda 13

- Progetto tecnico

Preso atto di quanto indicato nel chiarimento del 05/01/2018 circa la lunghezza massima del progetto tecnico prevista in 10 facciate e che le pagine eccedenti tale limite massimo non saranno valutate dalla Commissione giudicatrice, si richiede se possa essere comunque consentito allegare i Curricula Vitae del personale preposto al servizio, in considerazione dei criteri di aggiudicazione D1 (la struttura dedicata al committente) ed E1 (Competenze del team di lavoro) dedicato, per un possibile approfondimento da parte della Commissione giudicatrice.

Risposta 13

Si conferma che sarà possibile in calce all'Offerta Tecnica allegare i curricula vitae dei soggetti che saranno impiegati nell'appalto.

Domanda 14

- Assenteismo

Considerato quanto indicato all'art. 2 del Capitolato, ultimo capoverso, ovvero che "il tasso di assenteismo su 12 mesi per i lavoratori somministrati al 31 dicembre 2016 è pari al 11,18% (media aritmetica)", si richiede riscontro di una stima di tale percentuale in termini di numero ore oppure in termini di costo, al fine di una valutazione economica complessiva più congrua.

Risposta 14

La percentuale indicata di 11,18%, relativa al tasso di assenteismo su 12 mesi per i lavoratori somministrati al 31 dicembre 2016, è pari a n. 8.421,30 ore.

Domanda 15

- Formazione

Con riferimento:

- all'art. 8 del Capitolato;

- all'art. 7.8 dello Schema di Accordo Quadro;

- all'art. 8.5 dello Schema di Accordo Quadro; si rileva che l'informazione e la formazione in materia di salute e sicurezza ai sensi dell'art. 37 del D.lgs. n. 81/2008 verrà erogata al personale somministrato dall'AIFA e che l'onere per tale formazione sarà a carico dell'Aggiudicatario con un costo di 50,00 €/persona.

Si richiede pertanto conferma che la formazione sarà eseguita dall'utilizzatore con spesa a carico del somministratore.

Risposta 15

Si precisa che l'informazione e la formazione in materia di salute e sicurezza ai sensi dell'art. 37 del D.lgs. n. 81/2008 verrà erogata al personale somministrato dall'AIFA e che l'onere per tale formazione sarà a carico dell'Aggiudicatario con un costo di 50,00 €/persona, mentre la formazione di cui all'art. 8 del Capitolato Tecnico, su richiesta e in base alle esigenze dell'AIFA, prevede che ciascun lavoratore somministrato dovrà essere formato a cura e spese del Fornitore Aggiudicatario.

Domanda 16

- Fatturazione

In considerazione di quanto disposto all'art. 4.21 dello Schema di Accordo Quadro, si richiede conferma che all'aggiudicatario sarà richiesto un report con invio tramite PEC un prospetto dettagliato con l'indicazione dei Servizi fatturati e dei relativi costi, oltre alla fatturazione elettronica.

Risposta 16

Si conferma che al fine di consentire il riscontro della fattura, contestualmente all'invio della fattura elettronica, l'aggiudicatario dovrà inviare via pec un prospetto dettagliato con l'indicazione dei servizi fatturati e dei relativi costi, nelle modalità previste all'art. 4.21 dello Schema di Accordo Quadro.

Domanda 17

- Visita medica

Si chiede conferma che - in base a previsione dell'art.7 dello Schema di Accordo Quadro, in cui l'Aggiudicatario "a fronte di una "richiesta di fornitura, dovrà mettere a disposizione il personale idoneo allo svolgimento della mansione richiesta, all'esito della visita medica di cui all'art. 41 del D. lgs. 9 aprile 2008, n. 81, che resta a carico dell'AIFA" - i costi per le visite mediche saranno a carico di AIFA.

Risposta 17

Vedasi risposta n. 2.

Domanda 18

- Salute e sicurezza sui luoghi di lavoro

A riguardo, considerato che i lavoratori somministrati operano presso luoghi di lavoro propri dell'Utilizzatore che, inoltre, ne dirige e controlla l'operato, si chiede cortese conferma che l'eventuale responsabilità connessa agli oneri di informazione, formazione e addestramento in materia di igiene e sicurezza (D. Lgs. 81/2008 e art. 35, co. 4 D. Lgs. 81/2015) debba ricadere in capo all'Utilizzatore, come previsto all'art.11 c. d) dello Schema di Accordo Quadro in cui Risulta in capo all'AIFA l'obbligo di "adottare tutte le misure di sicurezza e osservare nei confronti dei lavoratori somministrati gli obblighi di sorveglianza sanitaria, prevenzione, protezione e di informazione in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. n. 81/2008." A riguardo, si segnala comunque sin da ora la disponibilità della scrivente Società ad occuparsi dell'intera pianificazione, organizzazione ed implementazione del percorso formativo in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, parte generale e parte specifica, come individuate all'art. 37, comma 1, lett. a) e lett. b) D. Lgs. 81/2008, previsto dall'Accordo Stato-Regioni, fermo restando l'allocazione degli oneri e delle responsabilità connesse in capo all'Utilizzatore ai sensi dell'art. 35, co. 4 D. Lgs. 81/2015 così come l'addestramento dei lavoratori rispetto all'uso delle attrezzature di lavoro.

Risposta 18

Relativamente a quanto riportato all'art.11 c. d) dello Schema di Accordo Quadro relativo a Responsabilità e oneri a carico dell'AIFA, si chiarisce che il disposto nello specifico si riferisce all'informazione ai lavoratori in materia di sicurezza, ex art. 36 del d.lgs. 81 del 2008.

Per quanto attiene invece la formazione dei lavoratori in materia di sicurezza, ex art. 37 del d.lgs. 81 del 2008, si rimanda a quanto disposto dall'art. 35 comma 4 del d.lgs. n. 81/2015 in virtù del quale: "Il somministratore informa i lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività produttive e li forma e addestra all'uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa per la quale essi vengono assunti, in conformità al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Il contratto di somministrazione può prevedere che tale obbligo sia adempiuto dall'utilizzatore. L'utilizzatore osserva nei confronti dei lavoratori somministrati gli obblighi di prevenzione e protezione cui è tenuto, per legge e contratto collettivo, nei confronti dei propri dipendenti."

Si conferma pertanto quanto riportato nell' Accordo Quadro (Art. 8 – Compiti, obblighi e responsabilità dell'Aggiudicatario) che prevede che la formazione sia eseguita da AIFA con spese a carico del somministratore aggiudicatario.

Inoltre si richiama per completezza, la risposta n. 12 al punto e) relativo alla formazione di cui al presente chiarimento.

Domanda 19

- Spese pubblicazione bando, spese contrattuali e oneri fiscali

In considerazione di quanto previsto all'art. 4 della Determina di indizione e all'art. 26 dello Schema di Accordo Quadro, si richiede la quantificazione delle spese di pubblicazione bando, spese di registrazione e oneri fiscali.

Risposta 19

Vedasi risposta n. 11.

Domanda 20

Relativamente ai corsi di formazione da proporre extra orario lavorativo per i lavoratori somministrati, vi richiediamo la % di lavoratori che nell'ultimo anno hanno preso parte a tale iniziativa.

Risposta 20

Ai fini meramente statistici, appare utile precisare che nel corso del precedente triennio è stata richiesta dalla SA mediamente una formazione specifica per circa il 5% dei lavoratori internali somministrati.

Domanda 21

Relativamente alla voci incluse in capitolato tecnico pag. 5-6 voce: tipologia di assenze che devono essere considerate a carico dell'Aggiudicatario, è presente una voce chiamata SERVIZIO ESTERNO; non si capisce come tale attività possa ricadere a carico dell'aggiudicatario, non è chiaro a cosa si faccia riferimento.

Risposta 21

La tipologia "SERVIZIO ESTERNO" si riferisce al caso in cui per esigenze di servizio, il lavoratore somministrato sia chiamato a svolgere l'attività lavorativa in una sede differente rispetto alla sede di AIFA. Si conferma, pertanto, che il "Servizio Esterno" è a carico dell'Aggiudicatario.

Domanda 22

Si chiede di conoscere il tasso di assenteismo per i lavoratori somministrati attualmente in forza presso la vostra struttura e la tipologia di assenze retribuite dall'attuale fornitore nell'ultimo anno 2017.

Risposta 22

Il tasso di assenteismo per i lavoratori somministrati attualmente in forza presso l'AIFA è pari all'8,4%.

Le tipologia di assenze retribuite dall'attuale fornitore nell'ultimo anno 2017 sono le seguenti: riposo compensativo; ferie; congedo di maternità (artt. 16 e 16-bis d.lgs. 151/2001); congedo parentale (artt. 32-38 d.lgs. 51/2001); malattia; malattia post-ricovero; malattia con Day Hospital; malattia con ricovero; missione; permesso retribuito controlli prenatali (d.lgs. 151/2001,art.14); permesso retribuito per concorsi esami; permesso retribuito per handicap familiare(l. 104/1992); permesso retribuito per handicap personale (l. 104/1992); permesso retribuito per lutto; permesso retribuito per matrimonio; servizio esterno.

Domanda 23

Si chiede di specificare, Art. 2 del Capitolato, che in caso di qualsiasi variazione retributiva o contributiva (es. indennità, straordinari ove espressamente richiesti dall'AIFA, elementi retributivi accessori il cui diritto matura all'evento, e altro) ogni qualvolta si verifichi è possibile fatturare a parte il relativo costo con l'applicazione del moltiplicatore offerto.

Risposta 23

in caso di qualsiasi variazione retributiva o contributiva, l'Aggiudicatario inserirà le relative voci nella fattura mensile.

Domanda 24

Nel sito web dell'ANAC, alla richiesta di produzione del PASSOE, ci viene comunicato che : "Il CIG 723196999B indicato non è gestito dal sistema AVCpass.

Risposta 24

Si precisa che nei documenti da gara non è richiesto il PASSOE. Tale documento non è, infatti, dovuto come disposto dall'Articolo 9 "Norme transitorie" della Delibera ANAC 17/02/2016, n. 157 recante l'aggiornamento della Deliberazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici 20 dicembre 2012, n. 111, che recita *"Per gli appalti di importo a base d'asta pari o superiore a € 40.000,00 svolti attraverso procedure interamente gestite con sistemi telematici, sistemi dinamici di acquisizione mercato elettronico, nonché per i settori speciali, il ricorso al sistema AVCPASS per la verifica dei requisiti sarà regolamentato attraverso una successiva deliberazione dell'Autorità"*.

Domanda 25

Con riferimento alla dichiarazione punto 3, sezione A.1) del Disciplinare, ovvero: "che non sussiste la causa interdittiva di cui all'art. 35 del d.l. n. 90/2014 (ovvero di non essere società o ente estero, per il quale, in virtù della legislazione dello Stato in cui ha sede, non è possibile l'identificazione dei soggetti che detengono quote di proprietà del capitale o comunque il controllo oppure che nei propri confronti sono

stati osservati gli obblighi di adeguata verifica del titolare effettivo della società o dell'ente in conformità alle disposizioni del d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231)" - Segnaliamo che la dichiarazione non risulta presente nella Domanda di partecipazione generata dal Sistema Telematico, chiediamo se la stessa dovrà essere comunque formulata e inserita dal concorrente nella sezione 2 Documentazione amministrativa aggiuntiva.

Risposta 25

Si conferma che la dichiarazione suddetta è stata indicata per mero refuso al punto 3, sezione A.1) del Disciplinare, la stessa, infatti non è più presente nella Domanda di partecipazione generata dal Sistema Telematico e non deve essere resa.

Domanda 26

Vi segnaliamo che la documentazione di gara non comprende il modello A.2.2. "SCHEDA AVVALIMENTO art. 89" citato nel Disciplinare e da rendere in caso di ricorso all'Avvalimento. Vi chiediamo pertanto di rendere disponibile il modello A.2.2.

Risposta 26

Il modello "A.2.2) Modello per l'IMPRESA AUSILIARIA" è presente e rinvenibile in formato word tra la documentazione di gara pubblicata sul Sistema Telematico START.

Domanda 27

Chiediamo se il concorrente potrà utilizzare un proprio modello di Contratto di Avvalimento non essendo presente nella documentazione di gara un Modello fornito da AIFA.

Risposta 27

Si precisa che il concorrente può utilizzare un proprio modello di Contratto di Avvalimento, secondo quanto disposto dall'art. 89 c. 1 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.

IL RUP

f.to digitalmente
Mario Giovanni Melazzini